

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
REALE ORONZO ed altri: Riforma del diritto di famiglia (23);	
CASTELLI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (68);	
IOTTI LEONILDE ed altri: Riforma del diritto di famiglia (76);	
BOZZI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (145);	
FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (356)	1
PRESIDENTE	1, 2, 10
CASTELLI, <i>Relatore</i>	2
COCCIA	2
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	2
MARTINI MARIA ELETTA, <i>Relatore</i>	2, 10

Discussione delle proposte di legge: Reale Oronzo ed altri: Riforma del diritto di famiglia (23); Castelli ed altri: Riforma del diritto di famiglia (68); Iotti Leonilde ed altri: Riforma del diritto di famiglia (76); Bozzi ed altri: Riforma del diritto di famiglia (145); Fortuna ed altri: Riforma del diritto di famiglia (356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Reale Oronzo, La Malfa Ugo, Bucalossi, Biasini, Compagna, Mammi, Gunnella, Battaglia, Bandiera, Visentini, La Malfa Giorgio, Bogi, Del Pennino, Ascari Raccagni, D'Aniello: « Riforma del diritto di famiglia »; Castelli, Martini Maria Eletta, Ruffini: « Riforma del diritto di famiglia »; Iotti Leonilde, Spagnoli, Natta, Fabbri Seroni Adriana, Chiovini Facchi Cecilia: « Riforma del diritto di famiglia »; Bozzi, Giomo, Bignardi, Baslini, Catella, Quilleri, Alessandrini, Altissimo, Gerolimetto, Mazzarino, Serrentino: « Riforma del diritto di famiglia »; Fortuna, Ballardini, Guerrini, Lenoci: « Riforma del diritto di famiglia ».

I primi quattro provvedimenti all'ordine del giorno costituiscono la riproduzione del testo unificato approvato da questa stessa Commissione durante la passata legislatura. La proposta di legge Fortuna ed altri contiene invece alcune varianti rispetto a quel testo.

La seduta comincia alle 9,45.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

In accordo con gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione mi sono affrettato ad iscrivere queste proposte di legge all'ordine del giorno dell'odierna seduta in considerazione della grande importanza che gli onorevoli commissari hanno dimostrato di attribuire a questa materia, alla quale già in passato sono stati dedicati lunghi ed approfonditi dibattiti.

Data l'importanza dei provvedimenti in discussione, ho ritenuto opportuno consultare l'Ufficio di Presidenza anche in ordine alla nomina dei relatori, e si è unanimemente deciso di affidare tale incarico agli onorevoli Maria Eletta Martini e Castelli.

Desidero inoltre proporre in via non formale di discutere le proposte di legge all'ordine del giorno sulla base del testo unificato già approvato nella passata legislatura, in modo da approvare rapidamente gli articoli che non diano luogo a contrasti e da concentrare l'esame sulle altre disposizioni che possano dare adito a dubbi o a critiche, in modo da approvarle eventualmente con alcuni emendamenti. A tale fine riterrei opportuno che la proposta di legge degli onorevoli Fortuna ed altri venisse esaminata dalla Commissione sotto forma di emendamenti al testo base, che dovrebbe invece, come ho detto, restare quello già approvato il 1° dicembre 1971, e riprodotto dalle proposte di legge Reale, Castelli, Iotti e Bozzi.

Ad ogni modo, su tale punto la Commissione si pronuncerà a tempo debito.

CASTELLI, Relatore. Il gruppo democristiano preannuncia sin da ora la sua piena adesione all'invito testé formulato dal Presidente.

COCCIA. Anche il gruppo comunista concorda.

FERIOLI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Prima di invitare l'onorevole Maria Eletta Martini a svolgere la sua relazione desidero precisare che la proposta di legge Iotti Leonilde ed altri, n. 76, a causa di alcuni errori di stampa, va corretta come segue:

all'articolo 8, secondo alinea, quart'ultima riga, anziché « assicurando » si legga « assicurano »;

all'articolo 9, primo alinea, invece che « essi si vogliono » deve leggersi « esse si vogliono »;

all'articolo 15, secondo alinea, lettera b), le parole « sei mesi dalla celebrazione » vanno sostituite con « sei mesi dalla notizia della celebrazione »;

all'articolo 122, secondo alinea, n. 4), anziché « l'assenso » deve leggersi « il consenso »;

all'articolo 148, primo e secondo alinea, la parola « giudice » va sostituita con « tribunale ».

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore. Potrebbe forse essere superfluo svolgere questa relazione per coloro i quali fin dalla quarta legislatura hanno lavorato intorno a questo tema. Tuttavia ritengo doveroso nei confronti dei colleghi che per la prima volta si avvicinano a tale argomento esporre almeno le linee fondamentali delle proposte di legge al nostro esame.

Bisogna rifarsi cronologicamente alla quarta legislatura, nel corso della quale l'onorevole Oronzo Reale, ministro di grazia e giustizia del Governo Moro, presentò un disegno di legge, che rifletteva le opinioni delle varie componenti di quel Governo di coalizione. Il provvedimento fu esaminato in sede referente da questa Commissione e fu poi abbinato ad una proposta di legge d'iniziativa del gruppo comunista; vi fu, in quella occasione, una apprezzabilissima relazione dell'onorevole Dell'Andro. Tuttavia non si superò l'esame del settimo o dell'ottavo articolo del provvedimento, perché la discussione era molto viva e perché sopraggiunse la fine della legislatura.

Nel corso della quinta legislatura abbiamo esaminato tre proposte di legge (più una quarta, dell'onorevole Fortuna, presentata quando il Comitato ristretto aveva già svolto i suoi lavori); una dell'onorevole Reale, una dell'onorevole Ruffini e mia, ed una dell'onorevole Leonilde Iotti e altri. La discussione sulle linee generali mise in evidenza molti punti in comune, soprattutto in ordine all'obiettivo dell'adeguamento della legislazione al dettato costituzionale. Le premesse di carattere ideologico erano invece del tutto diverse, ma le conclusioni cui si perveniva, malgrado tale diversità sostanziale delle premesse, erano, in molti casi, analoghe se non uguali.

Sulla base di considerazioni di carattere politico — in quel periodo stavamo infatti discutendo in Assemblea il controverso progetto di legge sullo scioglimento del matrimonio — fu avanzata allora la proposta di elaborare un testo unificato sulla riforma del diritto di famiglia, proprio in quanto ci sembrò opportuno che, su un problema certamente

più vasto del divorzio, si addivenisse ad un consenso il più ampio possibile di tutte le parti politiche. Ciò in quanto occorreva tener conto della realtà italiana nella quale ci si muoveva, del superamento del costume e, di conseguenza, della inadeguatezza dell'attuale codice civile rispetto alle esigenze emerse nei primi vent'anni di regime repubblicano. Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, infatti, lo spirito che aveva ispirato il Costituente nella stesura degli articoli 29 e 30 della Costituzione, tradottosi nel principio generale per il quale lo Stato garantisce una speciale protezione e tutela al più debole nei confronti del più forte, veniva meno nel più generale quadro della realtà concreta della legislazione in vigore: mentre, cioè, la Costituzione impernia tutta la sua azione su di una visione personalista e comunitaria dei rapporti tra i cittadini e tra i cittadini stessi e lo Stato, il codice attuale, certamente anche a causa della sua derivazione dal codice napoleonico, ha una concezione del tutto individualista — e non personalista — di detti rapporti.

Pertanto, proprio un insieme di valutazioni di questo genere, ivi compresa una riflessione sull'evoluzione storica e sociologica della famiglia italiana, ha portato il Comitato ristretto, costituito da esponenti di tutte le parti politiche (alcuni dei quali, per altro, non intervennero regolarmente alle 26 o 27 sedute che esso tenne per portare a termine il suo lungo ed intenso lavoro), ad elaborare il testo unificato, che, presentato alla Commissione nella seduta del 30 aprile 1971, fu adottato quale testo base per la discussione. L'elaborazione di tale articolato avvenne, ovviamente, sulla base delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo (n. 503), Ruffini e Martini Maria Eletta (n. 703), e Iotti Leonilde (n. 1378) — nonché delle proposte di legge degli onorevoli Lepre (670), Brizioli (783), Darida (1174) e Guidi (1821), che avevano per oggetto alcuni aspetti particolari e settoriali della riforma — ma anche, parallelamente, delle proposte di legge presentate all'altro ramo del Parlamento dai senatori Franca Falcucci (n. 754) e Elena Gatti Caporaso (n. 1151), sia pure in modo informale, poiché il Regolamento non consente, ovviamente, un abbinamento formale di progetti di legge pendenti nei due rami del Parlamento.

La Commissione proseguì allora i suoi lavori, prima in sede referente, successivamente in sede legislativa, e, dopo 13 sedute, pervenne all'approvazione definitiva del testo unificato, con il voto favorevole dei rappresentanti di tutte le parti politiche ad eccezione

dei componenti il gruppo del Movimento sociale italiano, i quali dichiararono la loro astensione sia per motivi politici (il provvedimento sarebbe stato infatti approvato dal gruppo comunista ed i missini non volevano appoggiare una riforma da esso sostenuta) sia a causa di alcune perplessità sulla concezione paritaria dei coniugi nella famiglia.

Giova ricordare che all'elaborazione definitiva del testo approvato dalla nostra Commissione hanno contribuito alcuni docenti universitari esperti della materia, quali i professori Barile, Schlesinger, Rodotà, Lipari e Pietro Rescigno. Un'ulteriore valutazione di tale testo fu espressa nell'aprile dello scorso anno nel corso del convegno che la fondazione Cini tenne a Venezia in merito al diritto di famiglia: malgrado le opinioni controverse che emersero in quella occasione, si poté rilevare una minore uniformità di « pollice verso » rispetto al primo convegno tenuto dalla fondazione stessa qualche anno fa. In effetti, avvenimenti di questo genere contribuiscono sempre fattivamente all'approfondimento di determinati argomenti, ed è per questo che allo stesso modo dovrà essere tenuto presente il convegno che l'11 e il 12 novembre prossimo sarà tenuto, sempre relativamente a questa materia, a Milano, per iniziativa di un gruppo di magistrati sui rapporti tra giudice e famiglia.

Nel ritenere che si debba riprendere il discorso interrotto a causa della prematura fine della legislatura, e nella fiducia che il lavoro già svolto non vada perduto, ma costituisca la base per il sollecito varo di una riforma tanto attesa dalla pubblica opinione, sono state oggi poste all'ordine del giorno della nostra Commissione le proposte di legge di iniziativa della parte democristiana, repubblicana, comunista e liberale, riproducenti testualmente il testo approvato nella seduta del 1° dicembre 1971, in modo da consentire l'applicazione delle procedure abbreviate previste dall'articolo 107 del Regolamento della Camera.

All'ordine del giorno della seduta di stamane è stata posta altresì la proposta di legge di iniziativa dei deputati Fortuna ed altri, di cui, in seguito, illustrerò brevemente le parti salienti, e, in particolar modo, i punti nei quali essa si discosta dal testo delle altre proposte di legge.

Come dicevo poc'anzi, sulla necessità della riforma siamo ormai tutti d'accordo e parimenti d'accordo siamo nella constatazione che vi è un superamento della legislazione vigente da parte del costume. Non vi è alcuna

famiglia normale che applichi alla lettera quell'articolo del codice civile secondo il quale la moglie deve seguire il marito « ovunque egli ritenga opportuno fissare la residenza »; in tutte le famiglie normali decisioni di questo genere si prendono insieme. La stessa considerazione vale per l'altra norma secondo cui il marito è obbligato a mantenere la moglie, che interviene solo quando il coniuge non ha mezzi sufficienti; in realtà la maggior parte delle donne lavora senza che sussista tale condizione. Voglio dire che ormai la realtà ha superato norme di questo tipo, e la gente si rende conto della loro esistenza soltanto nei momenti patologici della vita della famiglia, quando si rivolge al giudice che non ha altro compito che quello di applicare le norme stesse; solo allora emergono tutte le ingiustizie e le carenze della normativa vigente.

Vi è un nuovo modo di essere della famiglia, dovuto ad una trasformazione culturale e socioeconomica. Oggi la famiglia non è più un'unità di produzione, un'unità di lavoro: al massimo è un'unità di consumo; le attribuzioni tipiche della famiglia contadina o artigiana sono venute meno, perché anche tale tipo di famiglia tende a recepire le caratteristiche proprie della famiglia di una società fortemente industrializzata. Il padre di famiglia non è più l'istruttore del mestiere per figli, perché il lavoro disperde oggi i membri della famiglia che scelgono attività diverse; la presenza della donna nella vita sociale, economica e politica determina un suo nuovo modo d'essere nella vita familiare. Ciò determina tutta l'azione degli enti pubblici (Stato, comuni, province, regioni) volta a sostituire almeno in parte quello che un tempo era considerato compito essenziale della famiglia. Mi riferisco per esempio alla scuola, che aiuta la famiglia nella sua azione educativa (e vi è addirittura chi pensa ad un'azione sostitutiva, non di mero aiuto). Oggi si parla di scuola, di scuola materna, di asili-nido, cioè di una rete di servizi che la società deve mettere a disposizione della famiglia per aiutarla a compiere i doveri che le sono propri. Ma ciò che è essenziale della famiglia, che costituisce la sua stessa ragion d'essere, è il rapporto dei coniugi tra loro e il rapporto tra genitori e figli; tutto il resto può essere il prodotto di un costume, di una situazione culturale, di una serie di motivazioni che possono costituirne la cornice. Ma se l'arricchimento culturale (nel senso di una cultura di base più diffusa) rende più difficili i rapporti tra genitori e figli, non vi è dubbio che nel tempo renderà più facile al-

l'interno della famiglia la presenza di un certo tipo di rapporto, che non sarà più di autoritarismo, ma di collaborazione e di scambio di idee. La stessa nuova posizione della donna nella società e nella famiglia, che a prima vista può sembrare una delle ragioni di crisi, diventa un elemento di unità, perché la donna, arricchita culturalmente, non è più un elemento meramente ricettivo, ma una collaboratrice intelligente e responsabile dell'uomo.

Di fronte a questi fermenti, che fanno vivere la famiglia in modo diverso rispetto al passato, occorre che la nuova legislazione tenda a salvare l'essenziale, per quanto è possibile, tralasciando quanto appare caduco, quanto è frutto di un costume, di un'epoca, ormai superati.

Non vi è dubbio che, mentre si parla di crisi della famiglia, vi è invece, nell'atto costitutivo della famiglia stessa, maggiore responsabilità che nel passato. Non esistono più casi di ragazze che si sposano per risolvere i loro problemi personali, ma solo scelte fatte in vista di un rapporto reciproco basato tanto su una maggiore libertà, quanto anche su una maggiore responsabilità.

Ora, che cosa può fare la legge di fronte ai problemi che la famiglia sente in modo così vivace? A noi è sembrato che la legge dovesse rispettare innanzitutto le leggi proprie della famiglia; al riguardo è esemplare l'articolo 29 della Costituzione: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». La Costituzione cioè riconosce la priorità dei valori della famiglia, non stabilisce norme che le siano estranee e che lo Stato di per sé determini; vi è tutela e riconoscimento delle norme che la famiglia dà a se stessa.

È chiaro che non poteva mancare nella Costituzione, che dà rilievo ai rapporti tra le società intermedie e lo Stato, il riconoscimento della prima società naturale, che è la famiglia; l'uomo e la donna, infatti, nella vita familiare costituiscono una comunità che ha proprie leggi, che lo Stato non ha che da recepire e da tutelare affinché la famiglia possa raggiungere le finalità per le quali si è costituita (l'articolo 30 della Costituzione parla infatti di tutela e di garanzia dello sviluppo della famiglia). La necessità della riforma viene proprio determinata dall'enorme differenza che esiste tra le leggi scritte e le norme che regolano la famiglia nella vita di tutti i giorni. A noi è sembrato che, da un punto di vista politico, fosse estremamente grave continuare ad aumentare il divario esistente tra norme giuri-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1972

diche e costume, tra paese legale e paese reale, divario che costituisce uno dei mali più gravi di cui soffre la nostra società, ed un pericolo per la vita democratica del nostro paese.

Fatta questa premessa, vorrei individuare i principi che sono stati accolti in queste norme. In primo luogo, abbiamo stabilito che i due coniugi, insieme e su posizioni di parità, assumano reciproci impegni; l'attuale norma del codice dispone che il matrimonio « obbliga » alla fedeltà, mentre noi abbiamo previsto che i coniugi reciprocamente « assumono » tale impegno; essi cioè diventano attori, con una « personalizzazione » della norma nel sistema paritario fissato dalla Costituzione. Abbiamo affermato che l'interesse della comunità può prevalere sull'interesse dei singoli. Abbiamo inoltre previsto l'accordo e la solidarietà della famiglia — come gruppo — nella direzione della vita comune, nell'educazione dei figli, nella gestione patrimoniale.

Vi è stato un aumento di casi e una nuova disciplina per le nullità matrimoniali; di questo parlerò in particolare, anche perché su questo argomento il progetto di legge Fortuna è difforme dagli altri.

Abbiamo reso possibile il riconoscimento di tutti i figli, che hanno diritto all'istruzione, all'educazione ed al mantenimento da parte dei genitori, qualunque sia il loro stato giuridico, pur nella salvaguardia del principio costituzionale sui diritti della famiglia legittima.

Vi è una riforma del regime patrimoniale, fondato sulla comunità dei beni, ed una riforma dell'istituto della successione, con la previsione della partecipazione del coniuge superlitemo al possesso, insieme ai figli, di una quota di quel patrimonio che egli aveva contribuito a costituire.

Vorrei ora indicare più specificamente le modifiche più importanti che i progetti di legge in esame prevedono.

Abbiamo voluto che, almeno per quanto può la legge, al matrimonio si vada con consapevolezza, con maturità, con libertà. Poiché siamo convinti che il matrimonio è un atto importante — forse il più importante — nella vita di una persona, a noi è sembrato essenziale favorire la maturità e la libertà con cui due giovani devono avvicinarsi al matrimonio. Siamo stati tutti d'accordo sull'opportunità di alzare il limite minimo di età per sposarsi, anche perché da un'indagine che è stata fatta è risultato che i matrimoni che falliscono sono in prevalenza quelli contratti tra persone giovanissime. Attualmente ci si può sposare a 16 e 14 anni; con dispensa, anche a

14 o a 12 anni. Noi abbiamo fissato l'età minima a 18 anni sia per l'uomo sia per la donna, sulla base di un criterio che non è puramente biologico, come quello previsto dal codice attuale; è evidente infatti che la ragazza ha una maturità biologica più precoce, ma qui non si tratta solo della capacità di mettere al mondo dei figli, ma anche di educarli, di dirigere una vita familiare; cosa che comporta, certo, una maturità biologica, ma soprattutto una maturità psicologica, spirituale ed intellettuale. Per fissare a 18 anni la maggiore età vi è una precisa proposta, sulla quale, nella precedente legislatura, abbiamo tutti votato a favore, in Commissione Giustizia, sia pure in sede referente; ciò ci indusse, nella passata legislatura, a parlare di « maggiore età » per sposarsi; poiché peraltro l'*iter* di quella proposta di legge non ha segnato ulteriori progressi, parliamo di nuovo di elevazione del limite a 18 anni. Mi rendo conto delle difficoltà cui si può, con questa norma, andare incontro; ma ritengo sia doveroso che lo Stato si occupi, ad esempio, delle ragazze madri piuttosto che render possibili matrimoni precoci che, nella grande maggioranza dei casi, sono destinati a fallire. Siamo convinti che se si deve parlare di responsabilità, di maturità e di libertà del matrimonio, una ragazza di 12 anni che si sposa non può essere né responsabile, né matura, né libera, ma solo costretta da una situazione personale o da interferenze esterne, quali ad esempio le pressioni dei genitori che, ritenendo di salvare l'onore della famiglia, mettono di fatto tre persone in condizione di non andare avanti nella vita.

Uno degli elementi della conoscenza reciproca tra i coniugi ci è sembrato possa essere favorito dalla visita prematrimoniale (i cui risultati saranno segreti, riservati ai soli interessati), che li metta in condizione di non affrontare alla cieca anomalie fisiche o psichiche che possono avere effetti non solo sulla salute dei figli, ma anche nei rapporti tra loro. Sappiamo quanti casi di nullità matrimoniale decisi presso la Sacra Rota sono determinati dall'incapacità di un rapporto sessuale corretto e completo tra i coniugi.

Varie furono le tesi su questo punto, ma tutti furono d'accordo sulla opportunità di dare una indicazione esortativa in tal senso ai coniugi: c'era chi sosteneva l'obbligatorietà della visita prematrimoniale; essendo rimasta questa tesi in minoranza, si è optato per inserire nella legge un semplice suggerimento. L'onorevole Fortuna, invece, nella sua proposta di legge, propone di nuovo la obbligatorietà.

Dove sottoporsi a questa visita? Vi sono già due proposte di legge per la creazione di consultori matrimoniali e prematrimoniali, i quali — oltre ad effettuare queste visite — dovrebbero curare la preparazione dei futuri coniugi anche da ogni punto di vista ivi compreso quello morale, psicologico, legale. Nel progetto di legge Fortuna si parla di « centri di assistenza familiare », ai quali — oltre ai compiti dei consultori — dovrebbero essere affidati anche dei poteri di controllo sull'educazione dei figli nei casi di carenza dei genitori: quei poteri, cioè, che oggi sono prevalentemente propri del tribunale per i minori.

A questo proposito, devo ricordare che esiste anche un progetto di legge per creare una magistratura specializzata per la famiglia. È una necessità cui ha fatto riferimento anche il Presidente della Repubblica in occasione del suo ultimo incontro con i membri del Consiglio superiore della magistratura. In quell'occasione, il Capo dello Stato ha affermato che è necessario istituire una magistratura specializzata per la famiglia, alla quale possano essere assegnati anche i poteri attualmente propri del tribunale per i minori. È piuttosto difficile, infatti, poter giudicare un minore senza giudicare la famiglia; ed è un'incongruenza che a decidere della separazione o dello scioglimento del matrimonio sia un giudice diverso da quello che poi dovrà controllare l'educazione, l'istruzione e il mantenimento dei figli nati da quel matrimonio.

È evidente che la proposta di legge Fortuna andrà armonizzata — per quanto riguarda questa parte — con tutte le altre che prevedono la creazione sia dei consultori sia della magistratura specializzata. Fatto sta, comunque, che, soprattutto per quanto ci riguarda, al tribunale per la famiglia bisognerà arrivare, in quanto non è pensabile che lo stesso giudice che decide su di un fallimento o su di uno sfratto possa subito dopo decidere con la dovuta sensibilità e preparazione su di un problema delicato come quello della separazione o dello scioglimento di un nucleo familiare. Questa magistratura specializzata dovrebbe essere costituita non soltanto da giudici togati, ma anche da giudici laici, particolarmente versati in materie fondamentali per questo settore, come la medicina, la pedagogia, la psicologia.

Abbiamo anche ritenuto opportuno — dopo lunga riflessione — allargare il numero dei casi di nullità del matrimonio previsti dal codice civile, sempre per fatti verificatisi prima del matrimonio. L'onorevole Fortuna si è dichiarato contrario a questo allargamento —

che per altro ha incontrato il favore unanime del resto della Commissione — sostenendo che è inutile, tenuto conto della vigente legge sul divorzio. A parte, però, il fatto che non sappiamo ancora quali possano essere le vicende definitive di questo istituto, c'è da osservare che il divorzio viene concesso per fatti verificatisi dopo il matrimonio, mentre l'allargamento dei casi di nullità per fatti antecedenti rispetto al matrimonio è un altro modo per riconoscere il grande valore di quella libertà che sarebbe stata violata nel momento della contrazione del vincolo. Mi riferisco, ad esempio, ai casi in cui un coniuge è stato lasciato all'oscuro dell'impossibilità per l'altro di avere un rapporto sessuale corretto; a quelli in cui è stata nascosta l'esistenza di una malattia nociva per l'altro coniuge o per i figli. Abbiamo anche previsto il caso del timore reverenziale, cioè della violenza di carattere morale esercitata su colui che sta per sposarsi e che ancora oggi, nonostante i tempi nuovi, può verificarsi in certi ambienti.

Vorrei aggiungere che abbiamo ritenuto opportuno allargare questi casi di nullità anche in considerazione del fatto che la competenza, per la stragrande maggioranza delle nullità matrimoniali, è affidata, nel nostro paese, ai tribunali ecclesiastici; ciò significa che, con il sistema attuale, tutti coloro che, per una ragione o per l'altra, sottopongono i propri rapporti al giudice civile e non a quello ecclesiastico vengono a trovarsi in una situazione di inferiorità di fronte agli altri; difatti possono attualmente invocare un numero limitatissimo di motivi di nullità.

Accennato così, per sommi capi, alla rilevanza che abbiamo voluto dare agli atti che precedono il matrimonio, il primo punto notevole che la riforma in esame affronta è quello della attuazione del disposto dell'articolo 29 della Costituzione, secondo il quale il matrimonio deve essere fondato sulla « parità morale e giuridica dei coniugi ».

Le motivazioni addotte nei vari progetti di legge sono diverse. L'onorevole Reale, ad esempio, sostiene che si tratta di codificare quella che è la realtà sociale in perenne evoluzione; la proposta comunista parte invece dal principio dell'emancipazione femminile; noi, infine, sosteniamo che la famiglia, se vuol essere una comunità, non può che basarsi, appunto, sulla pari dignità delle persone che la costituiscono.

Parità dei coniugi non significa, ovviamente, identità di funzioni, ma piuttosto uguale dignità, all'esterno e all'interno del nucleo familiare. Sulla pari dignità morale è facile tro-

vare consensi; è sulla pari dignità giuridica che l'accordo viene meno. Tutto l'articolato da noi proposto in questo settore si fonda pertanto sulla ricerca e l'impegno all'accordo dei due coniugi: come d'accordo hanno liberamente costituito la loro famiglia, così di comune accordo devono guidarne la vita economica.

Conseguentemente, non si dirà più che il marito deve mantenere la moglie, ma si dirà che entrambi i coniugi contribuiscono alla vita economica della famiglia, con il loro lavoro professionale o casalingo (riconoscendo così anche il grande valore di questa attività che, nonostante i tempi mutati, rimane una delle più rilevanti per le donne italiane).

All'accordo si fa riferimento anche per quanto riguarda la conduzione della vita familiare e la fissazione della comune residenza.

Non si può naturalmente dimenticare che possono esservi casi in cui i coniugi non sono in grado di giungere a quell'accordo che è posto a base del nuovo sistema. Ecco quindi la necessità di individuare l'organo che deve intervenire. Due, a questo proposito, erano le possibili alternative. La prima consisteva nell'attribuire prevalenza alla volontà di uno dei due coniugi: l'abbiamo subito scartata perchè in evidente contrasto con il dettato costituzionale. Un'altra soluzione era di cercare una mediazione giuridica: ed è appunto quello che abbiamo cercato di fare, non per tutti i casi di contrasto, ma per quelli rilevanti, e cioè in ordine all'indirizzo della vita unitaria della famiglia e alla fissazione della residenza. Da ciò la previsione del ricorso ad un giudice nuovo, cui i coniugi potranno adire senza mediazione di legali. Un giudice che lo apposito progetto di legge traduce, in definitiva, in una figura assolutamente nuova, che ha forse più le caratteristiche dell'operatore sociale che non quelle dell'arido dispensatore di giustizia oggettiva.

Tutti i progetti di legge prevedevano questo ricorso alla mediazione del giudice: ricorso che alcuni delineavano su posizioni paritarie (e questa impostazione fu infatti recepita nel testo a suo tempo approvato), mentre da altre parti si tendeva a configurare una prevalenza temporanea del marito (impostazione poi ritirata).

Su questo punto, la proposta di legge Fortuna ed altri ricalca l'impostazione del progetto di legge Gatli Caporaso ed altri presentato al Senato, prevedendo la separazione nel caso di mancato accordo tra i coniugi. Tuttavia una simile prospettiva ci è sembrata piuttosto radicale, in quanto esclude finanche il tentativo di una mediazione.

Indubbiamente, l'esame di tale problema induce anche ad alcune considerazioni sulla funzione del giudice nella vita della famiglia, argomento di cui poc'anzi si è fatto cenno. Certo, se abbiamo in mente la figura del giudice cui attualmente competerebbe l'intervento in questo campo, non possiamo che far nostra la tesi dell'onorevole Fortuna. Se, invece, facciamo riferimento ad una figura di giudice specializzato, che operi nell'ambito di un istituto creato con specifico riferimento ai problemi della famiglia, allora evidentemente i termini del problema mutano radicalmente ed una previsione di intervento conciliatore e mediatore da parte del magistrato può divenire pienamente accettabile.

Un discorso di questo genere vale anche per quanto riguarda il problema della uguale posizione dei genitori in caso di disaccordo su questioni concernenti il figlio. A questo riguardo, la tesi sostenuta durante la passata legislatura dalla nostra parte politica era quella di rendere comunque possibili gli adempimenti urgenti, necessari per evitare un grave e indilazionabile pregiudizio per il figlio: l'esempio tipico che veniva presentato era quello di un intervento chirurgico, per il quale attendere sarebbe pericoloso. Noi prevedevamo, soltanto in questi casi — e quindi per ipotesi aventi un carattere di eccezionalità — la possibilità della prevalenza del parere del padre su quello contrario della madre.

Rimase invece soccombente l'impostazione, di parte comunista, che prevedeva esclusivamente la facoltà di ricorrere al giudice da parte di ciascuno dei coniugi, in caso di disaccordo su decisioni attinenti ai figli, senza configurare un'eccezione neppure per il caso di incombente pericolo o di grave pregiudizio per i figli stessi.

A questo riguardo, l'onorevole Fortuna — nella proposta di legge da lui e da altri colleghi ripresentata all'inizio di questa legislatura — modifica il suo atteggiamento che, come si è detto, è contrario all'intervento del giudice. Secondo il collega socialista, insomma, l'intervento del giudice dovrebbe essere escluso nel caso di contrasti attinenti ai rapporti tra i coniugi, mentre sarebbe da prendere in considerazione per l'ipotesi di contrasti riguardanti i figli. Per i casi di adempimenti urgenti, l'onorevole Fortuna prevede che prevalga il parere della madre se il figlio interessato abbia un'età inferiore ai dodici anni, del padre se il ragazzo superi quell'età.

Altro capitolo importante è quello della separazione giudiziale. È chiaro che esiste una

volontà di normalizzare la situazione delle separazioni di fatto (sono proprio le separazioni di fatto quelle che più consentono l'instaurarsi di situazioni di arbitrio o di ingiustizia).

Tutti sanno che nel nostro ordinamento sono riconosciute la separazione per colpa e la separazione consensuale (forma, quest'ultima, che talvolta consente — analogamente a quanto osservato per la separazione di fatto — il prevalere del più forte). Noi, invece, nella normativa in discussione, abbiamo previsto che la separazione sia da motivarsi in base ad una oggettiva impossibilità, per i due coniugi, di continuare la vita in comune, e ciò indipendentemente dalla valutazione tesa a ricollegare tale impossibilità ad una situazione di « colpa » o ad altre cause che l'attuale codice non prevede come tali.

Un istituto di questo genere, che l'onorevole Reale indicava, nel suo primo progetto di legge a suo tempo presentato, come « separazione per fatti incolpevoli » — e che allora suscitò molte perplessità — è diventato, nel testo unificato, addirittura la norma. Resta salva la possibilità di omologazione della separazione consensuale, possibilità che però — in base alle proposte di legge in esame — dovrebbe essere esclusa in presenza di un pericolo di grave lesione degli interessi di uno dei coniugi o della prole.

Per quanto riguarda la separazione per colpa, il Comitato ristretto (che fu costituito nel corso della passata legislatura) e successivamente la Commissione manifestarono la preoccupazione che la deduzione in giudizio dei fatti costituenti colpa potesse comportare un notevole danno per i figli, suscettibili di essere chiamati a testimoni delle colpe dei genitori, nello scambio di accuse tra questi. Tuttavia, non è neppure sembrato irrilevante il discorso sulla posizione del coniuge al quale, in fondo, fa capo una responsabilità maggiore per la rottura dell'unità familiare. Per tale motivo, le proposte di legge da noi e da altri colleghi presentate prevedono che le responsabilità siano indicate nella motivazione della sentenza, ove il giudice ne sia richiesto e ne ricorrano le circostanze.

Per quanto riguarda le questioni di carattere patrimoniale relative alla separazione, è prevalsa l'impostazione tendente a configurare, sia pure parzialmente, delle conseguenze anche sul piano patrimoniale nei confronti del coniuge al quale siano da imputare — nei limiti e con le modalità ricordate — delle responsabilità per la rottura dell'unità familiare.

È tuttavia previsto — e su questo punto c'è un largo accordo, raggiunto dopo i lunghi dibattiti svolti nel passato attorno a tale tema — che l'affidamento dei figli non debba essere collegato alle responsabilità accertate a carico dell'uno o dell'altro coniuge per quanto attiene alla separazione, ma debba esser disposto unicamente in vista degli interessi della prole. Il giudice, quindi, deciderà circa l'affidamento dei figli all'uno o all'altro dei coniugi basandosi soltanto sulla considerazione dell'interesse dei figli stessi, evitando di valutare, in questa sede, le responsabilità che possano sussistere in ordine alla rottura dell'unità familiare.

Noi prevediamo, comunque, che la patria potestà debba essere esercitata congiuntamente dai genitori, anche se l'affidamento viene disposto a favore dell'uno o dell'altro di essi. A questo riguardo, invece, il collega Fortuna propone che il coniuge al quale siano affidati i figli sia quello chiamato ad esercitare la potestà, mentre l'altro coniuge dovrebbe subentrare soltanto in casi eccezionali.

Bisogna dire che a noi è sembrato che la esperienza iniziata con l'entrata in vigore della legge sul divorzio — che prevede appunto l'esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori anche dopo lo scioglimento del matrimonio — dovesse essere sviluppata applicando questa normativa anche, ed anzi a maggior ragione, nel caso della separazione, in un caso cioè nel quale la possibilità di una riconciliazione e quindi di una ricostituzione dell'unità familiare è certo con più fondatezza configurabile. L'esercizio congiunto della potestà nei confronti dei figli, in questo contesto, può essere anche visto come un fattore suscettibile di facilitare il verificarsi di una simile eventualità.

Si deve aggiungere che, mentre a nostro giudizio il controllo e la tutela dei figli in questa situazione di anormalità devono competere al tribunale (accezione generica per indicare quell'organo, possibilmente specializzato, la cui istituzione da diverse parti e con diverse modalità viene auspicata), per l'onorevole Fortuna e per gli altri firmatari della proposta di legge n. 356 tali attribuzioni dovrebbero far capo a quel « centro di assistenza familiare » del quale ho parlato precedentemente. A me personalmente non pare in verità che un simile organismo possa assumere delle responsabilità di ordine giuridico, in un caso come quello che stiamo esaminando.

Altro elemento importante riguarda il regime patrimoniale della famiglia. In mancanza di diversa convenzione tra i due coniugi,

si stabilisce il regime della comunione dei beni e dei frutti che pervengono alla famiglia dopo il matrimonio, rimanendo beni personali quelli posseduto dai coniugi prima del matrimonio stesso e quelli inerenti all'esercizio dell'attività professionale; tutto ciò che è strettamente legato all'attività professionale rimane cioè di proprietà del singolo.

Sappiamo bene che questo istituto esiste già nel codice civile, ma non è applicato quasi mai. La motivazione che ci ha indotto ad accettare il regime della comunione dei beni è legata ad una concezione della famiglia come comunità, in cui entrambi i coniugi contribuiscono alla realizzazione ed alla amministrazione del patrimonio, anche se con qualche differenza quantitativa.

Nei casi in cui vi fosse disaccordo tra i coniugi circa l'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio comune, abbiamo previsto l'adozione del regime eccezionale della separazione dei beni. Tale regime potrà essere adottato senza alcuna motivazione soltanto se stabilito prima del matrimonio. Altrimenti sarà necessario specificare le ragioni per le quali si intende adottare il regime della separazione dei beni.

Altro importante istituto è quello del fondo patrimoniale, che sostituisce quello della dote. Il fondo patrimoniale si differenzia dalla dote per tre motivi fondamentali: perché esso può essere costituito da uno qualsiasi dei coniugi o da un terzo; perché è amministrato congiuntamente da ambedue i coniugi; perché è destinato a fronteggiare i bisogni della famiglia.

L'onorevole Fortuna non ha apprezzato pienamente questo nuovo istituto e, pur accettando il principio della comunione dei beni, ne ha dato una interpretazione alquanto individualistica.

Un capitolo fondamentale dei progetti in esame è quello sulla filiazione naturale. Lo spirito e la lettera della Costituzione garantiscono la tutela degli interessi del figlio naturale. Con il provvedimento in esame si intende effettivamente sancire il riconoscimento del figlio naturale come un dovere del padre ed un diritto del figlio. Inoltre, se la tutela del diritto del figlio lo esige, si può arrivare al riconoscimento anche in casi particolarmente delicati. Perciò il riconoscimento del figlio naturale come dovere per il bene di quest'ultimo è sempre ammesso, anche nel caso in cui il padre e la madre siano già uniti in matrimonio con persona diversa all'epoca del concepimento. Così non si parlerà più di figli adulterini, ma, come del resto è nello stesso dettato costituzionale, di « figli nati fuori del matrimonio ».

Per i figli nati da due persone, una almeno delle quali abbia già contratto matrimonio, sorge il problema di conciliare gli interessi del figlio naturale con quelli della famiglia legittima. È sembrato che questo limite costituzionale potesse essere rispettato stabilendo il divieto della introduzione del figlio naturale riconosciuto nella famiglia legittima senza il consenso dell'altro coniuge. In tal modo si desidera salvare l'armonia della vita familiare che potrebbe essere turbata dalla introduzione di una persona che non fa parte della famiglia e che per l'un coniuge può costituire il ricordo di un tradimento alla fedeltà da parte dell'altro. La necessità di tale consenso tiene inoltre conto del fatto che gli altri figli potrebbero altrimenti creare al nuovo arrivato delle condizioni di vita tali da renderlo infelice. Bisogna cioè che lo stato giuridico a seguito del quale il figlio illegittimo viene immesso in una nuova famiglia sia fonte di normalità e di serenità, altrimenti viene meno lo scopo per il quale si vogliono modificare le norme oggi in vigore. Mentre è necessario che l'equilibrio della famiglia venga tutelato, è anche necessario tutelare il rapporto di filiazione con ambedue i genitori naturali; per questo le norme che esamineremo prevedono che per l'introduzione nella famiglia legittima sia necessario anche l'altro genitore naturale.

In tema di riconoscimento e affidamento del figlio naturale, vorrei fare un breve cenno alle osservazioni che un gruppo di giornalisti televisivi, tramite Jader Jacobelli, hanno fatto pervenire ai componenti questa Commissione, con le quali si vorrebbe superare la situazione in cui viene a trovarsi il figlio adulterino, per il quale il progetto di riforma prescrive il consenso del coniuge e quello dell'altro genitore per inserirlo nella famiglia di uno dei due genitori naturali, mentre detto inserimento, per il figlio naturale non adulterino, verrebbe deciso dal giudice discrezionalmente, senza chiedere né l'uno né l'altro consenso.

Le osservazioni cui mi riferisco si concludono, in sostanza, con il suggerimento di regolamentare in modo diverso la prestazione del consenso dell'altro coniuge e del genitore naturale, distinguendo, in proposito, tra il caso in cui entrambi i genitori sono coniugati ovvero entrambi non lo sono (in questa ipotesi dovrebbe essere il giudice a decidere discrezionalmente l'affidamento), e il caso in cui solo uno dei genitori naturali è coniugato (in questa seconda ipotesi sarebbe prescritto il consenso del coniuge e del genitore non coniugato).

Senza entrare approfonditamente nel merito di queste osservazioni vorrei semplicemente osservare che le valutazioni relative all'inserimento del figlio naturale nella famiglia di uno dei due genitori sono valide solo in quanto esista una famiglia legittima che, come tale, è tutelata dalla nostra Costituzione; in tutti gli altri casi il problema non sussiste poiché non è possibile configurare giuridicamente una famiglia se essa non sia fondata sul matrimonio.

PRESIDENTE. A mio parere la proposta cui ha fatto cenno l'onorevole Martini si riferisce in particolar modo al caso in cui i genitori di un figlio naturale, entrambi liberi da vincoli matrimoniali, contraggono matrimonio in un secondo momento e con persona diversa dal genitore del proprio figlio. È, dunque, in questa ipotesi che colui che contrae matrimonio deve richiedere il consenso del proprio coniuge e dell'altro genitore naturale per poter inserire il figlio naturale nella nuova famiglia che va a costituire.

Come ha detto il relatore, l'argomento andrà comunque approfondito in sede di discussione degli articoli.

MARTINI MARIA ELETTA, Relatore. Continuando nell'esame dei punti qualificanti del progetto di riforma del diritto di famiglia è ora la volta di fare cenno alla trasformazione della patria potestà in potestà di entrambi i genitori, in obbedienza al principio di parità tra i coniugi che è alla base dell'intero provvedimento. La potestà dei genitori è considerata un diritto-dovere, che nasce dalle responsabilità dell'educazione, del mantenimento, dell'amministrazione dei beni e della rappresentanza. Il passaggio della potestà (che il progetto di legge Fortuna chiama « parentale ») ad uno dei genitori è automatico quando l'altro non la possa esercitare per lontananza, impedimento o incapacità.

In concorrenza di un riconoscimento o di una dichiarazione giudiziale la prevalenza va a chi spontaneamente ha adempiuto al proprio obbligo; nel caso di duplice riconoscimento, la posizione dei genitori è identica anche se i riconoscimenti sono avvenuti a distanza di tempo.

Per quanto riguarda le norme successorie, due sono gli aspetti particolarmente interessanti della legislazione che si vuole introdurre. In primo luogo è prevista la partecipazione dei figli naturali e riconosciuti ad una quota dell'asse ereditario pari a quella dei figli legittimi. In secondo luogo il coniuge superstite non è più ai margini del patrimonio che, nella

maggior parte dei casi, ha contribuito a creare; non è più, cioè, usufruttuario, ma è erede a pieno titolo. La quota di riserva per il coniuge è la metà del patrimonio se non sussistono figli, un terzo se vi è un figlio, un quarto se vi è pluralità di figli. Questa è indubbiamente una disposizione che, unita a quella sulla comunione dei beni, salvaguarda e tutela nel modo più idoneo la parte più debole, generalmente la donna.

Il figlio naturale riconosciuto incide sulla quota dei beni del proprio genitore, facendo peraltro salvi gli interessi di coloro che hanno la loro quota ereditaria sui beni di ambedue i genitori, essendo figli legittimi. Cioè vi è un'equiparazione del figlio naturale al figlio legittimo per quanto riguarda il diritto successorio, ma per quella quota che insiste sui beni del genitore che ha la responsabilità giuridica e morale nei suoi confronti. La Corte costituzionale, soprattutto in quest'ultimo periodo, ha ritenuto che una quota dei beni debba essere assegnata al figlio naturale non riconosciuto e non riconoscibile con priorità rispetto ad altri parenti che aspirino ad una quota successoria.

Onorevoli colleghi, ricordo che è la terza volta, in tre legislature consecutive, che ci occupiamo di questi problemi. Ritengo che se, riprendendo i nostri lavori nella seconda metà di settembre, potessimo rapidamente approvare il provvedimento, faremmo senz'altro una cosa positiva. Personalmente credo che questo testo sia ampiamente perfezionabile, ma se continuiamo ad andare avanti di questo passo, quando vareremo il provvedimento esso sarà di fatto superato, e quella distanza tra costume e norma giuridica di cui ho parlato all'inizio, rischierà di essere ulteriormente aumentata.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, che, in base al mandato conferitomi dall'Ufficio di Presidenza, fisserò nell'imminenza della ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive. Mi adopererò altresì affinché in seno all'Ufficio medesimo siano raggiunti opportuni accordi al fine di rendere quanto più possibile spedita la discussione.

La seduta termina alle 11,20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI**